II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 1984

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie in Irlanda in conformità del titolo I della direttiva 72/161/CEE del Consiglio

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(84/267/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/161/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'informazione socioeconomica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura [1], modificata da ultimo dalla direttiva 84/140/CEE [2], in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 72/161/CEE, il governo irlandese ha comunicato, il 22 novembre 1983, il programma per l'informazione socioeconomica della popolazione agricola ;

considerando che, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 72/161/CEE, la Commissione deve decidere se le disposizioni di attuazione del titolo I della direttiva 72/161/CEE, vigenti in Irlanda, continuino, anche tenuto conto del sopra citato programma, a soddisfare ai presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità ;

considerando che il predetto programma per l'informazione socioeconomica della popolazione agricola soddisfa alle condizioni e alle finalità del titolo I della direttiva 72/161/CEE ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni vigenti in Irlanda, relative all'attuazione del titolo I della direttiva 72/161/CEE, tenuto conto del programma per l'informazione socioeconomica della popolazione agricola comunicato dal governo irlandese il 22 novembre 1983, continuano a soddisfare ai presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 8 della direttiva 72/161/CEE.

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 15.
(2) GU n. L 72 del 15. 3. 1984, pag. 24.